

LUIGI ZOIA

INDAGINI SULLA FORMAZIONE DEGLI ANALISTI IN ALCUNI PAESI DELL'OCCIDENTE

Per incarico del CIPA (Centro Italiano di Psicologia Analitica) ho svolto una piccola ricerca sulla situazione giuridica delle attività analitiche nei principali paesi esteri. Da essa emerge che la necessità di una normativa è sentita ovunque con urgenza. In nessun paese si prevede di affidare alla laurea in medicina o a quella in psicologia il monopolio del settore; mentre ovunque ci si adopera per riconoscere come titolo centrale i tirocini (trainings) effettuati presso le società analitiche (private) che rappresentino le filiazioni nazionali di organizzazioni internazionali esistenti da un certo tempo e culturalmente accreditate.

Mentre inoltro questo documento alle Autorità Sanitarie, spero che la sua pubblicazione susciti qualche interesse nell'ambiente specializzato.

PRESENTAZIONE

Il seguente pro-memoria fornisce informazioni comparate sulle norme giuridiche (già in vigore o già discusse e di probabile prossima accettazione) intese a disciplinare l'attività analitica-psicoterapeutica nei principali paesi esteri.

L'esposizione è sintetica e si sofferma solo su quegli elementi che siano essenziali e possano fornire indicazioni per la situazione italiana: alla quale il riferimento è costante, anche se non sempre espresso.

Sono stati presi in considerazione:

- Gran Bretagna, Francia, Germania Occidentale, cioè i tre principali paesi della Comunità Europea.

- Stati Uniti: per l'enorme vastità che le attività psicoterapeutiche vi hanno assunto e per la presunzione che gli U.S. fornissero il polo estremo della normativa liberista (è noto infatti come il pragmatismo della legislazione americana si estenda tendenzialmente anche alle libere professioni, formulando vincoli non a priori ma solo quando pratiche esigenze li impongano: e, anche in tal caso, lasciando la precedenza alle normative locali).
- Svizzera: il paese che può vantare la più lunga tradizione di attività psicoterapeutiche (nate parallelamente a quelle austriache e tedesche, ma non interrotte dal nazismo) e che forse più ha influito culturalmente sulle generazioni di psicoterapeuti operanti ora in Italia.

Poiché la legislazione svizzera si presenta su base cantonale, sono stati presi in considerazione: il Cantone di Zurigo, cioè il maggiore e più progredito, e il Canton Ticino, italiano nella lingua e nel fondo culturale.

INDAGINE COMPARATA DEI PAESI

Paesi privi di normativa o progetti di normativa ufficiale

(ma da cui si sono raccolti elementi che danno indicazioni su una possibile legislazione futura)

- Francia
- Stati Uniti

Paesi dotati di normativa o progetti di normativa

(già formulati e in avanzata discussione)

- Germania Occidentale
- Gran Bretagna
- Svizzera (ZH + TI)

Paesi privi di normativa o progetti di normativa ufficiale

FRANCIA

Manca una legislazione sanitaria riguardante la psicoterapia. La psicologia non è citata dal *Code de la Santé Publique*, né

fra le attività mediche né fra quelle paramediche.

L'esenzione dalla TVA (= IVA) di queste è stata però esplicitamente estesa agli psicologi che esercitino attività terapeutiche. Dal punto di vista fiscale la psicoterapia viene dunque identificata di fatto, e considerata attività sanitaria, benché non medica né paramedica.

Tale orientamento, volto a riconoscere la psicoterapia senza però assimilarla all'attività medica, sembra confermato da una recente sentenza del Tribunale di Nanterre (9 febbraio 1978) che ha assolto uno psicanalista non medico, accusato dall'Ordine dei Medici di pratica illegale di medicina (informazione del Sindacato degli psicologi. Secondo altra fonte — Concours Méd. 102, 24, 3783, 1980 — su denuncia dell'ispettore sanitario regionale).

STATI UNITI

Come si prevedeva, il legislatore americano ha lasciato finora che la materia fosse disciplinata dall'autorità locale e/o dalla normativa degli ordini professionali. Di fronte però al dilagare degli « psicoanalisti selvaggi » e al proliferare dei centri di formazione improvvisati (simile a quello che sta investendo l'Italia ultimamente) è sorto negli ultimi anni un movimento di opinione, favorevole a una regolamentazione più ufficiale. Ciò ha portato alla formazione (1972) del NAAP (*National Accreditation Association and the American Examining Board of Psychoanalysis*: il termine *psychoanalysis* ha in U.S. un uso ampio, più da assimilarsi al nostro psicoterapia che a psicoanalisi, in italiano indicante ancora l'indirizzo di stretta osservanza freudiana). Tale organismo esamina e, se il caso, « accredita » — cioè abilita — i singoli centri di formazione per psicoterapeuti che rispondano a determinati standards.

Esso — pur presiedendo alla valutazione dei centri di formazione analitica di tutti gli indirizzi in tutti gli Stati dell'Unione — non è di diritto pubblico. (E' noto del resto che gli stessi titoli universitari non hanno negli U.S. valore legale e che il loro prestigio riposa soprattutto sulle « accreditations » effettuate da organismi simili).

Sull'altro fronte il NAAP si mantiene in collegamento con gli ambienti politici per tenerli informati sui propri criteri di valutazione e abilitazione: nella pratica, infatti, se il legislatore decidesse di regolamentare la materia dovrebbe sostanzialmente rifarsi ai criteri e standards del NAAP.

Paesi dotati di normativa o progetti di normativa

GRAN BRETAGNA

Del testo *Statutory Registration of Psychotherapists, A Report of a Professions Joint Working Party* (1978), si allega non solo fotocopia ma anche traduzione.

La ragione è semplice.

Similmente a quella americana, la tradizione legislativa inglese ha tenuto a lungo lontana una regolamentazione della materia. Questa si presenta ora semplice, chiara, ampia nelle definizioni e poco restrittiva nella pratica. La legislazione italiana è tradizionalmente più esigente e meno pragmatica. Ma, al di là della diversa tecnica legislativa, la traccia inglese è forse la più realisticamente seguibile in una situazione ormai molto compromessa e caotica come quella italiana.

GERMANIA OCCIDENTALE

Benché non ci risulti che il Progetto di Legge sulla Professione Psicoterapeutica (*Entwurf eines Gesetzes über den Beruf des Psychoterapeuten*, 12 luglio 1978) sia a tutt'oggi (fine '80) approvato, la regolamentazione tedesca della psicoterapia è quella che più d'ogni altra funziona da un certo tempo con schemi assai chiari. La legge si propone infatti sostanzialmente di convalidare la situazione già in atto e creata dall'accordo nazionale tra le Casse Malattia (= Mutue) e la DGPPT (la società tedesca degli psicoterapeuti).

Tale accordo ha in pratica monopolizzato — e automaticamente generalizzato ed estremamente esteso — i trattamenti psicoterapeutici concedendone il rimborso: contemporaneamente

ciò ha obbligato a una rigorosa definizione dell'attività e della formazione psicoterapeutica.

SVIZZERA

A) *Zurigo* - La normativa che sta entrando in vigore (*Verordnung über die Psychotherapeuten*) rappresenta una faticosa sintesi di criteri applicati da tempo presso i numerosi Istituti e Società private.

B) *Ticino* - Una lettura del *Regolamento* (1977) ticinese è interessante anche per il profano. Oltre a essere pratica e a non necessitare di traduzione, questa normativa ufficializza in un unico regolamento la figura dello psicologo e quella dello psicoterapeuta, differenziandoli con chiarezza.

INDAGINE COMPARATA DEI REQUISITI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DELLA PSICOTERAPIA

Si prendono in considerazione le normative seguenti:

1. Gran Bretagna
2. Germania
3. Svizzera: Cantone di Zurigo
4. Svizzera: Canton Ticino
5. NAAP, nell'assunto che, conformemente alla diversa tradizione giuridica, i suoi regolamenti sostituiscano la normativa americana ufficiale o ne costituiscano l'eventuale base.

A) *Presupposti accademici per una successiva formazione psicoterapeutica*

Possesso di:

Laurea (o equivalente)	Solo laurea in medicina	Solo laurea in psicologia	Solo laurea in medicina o psicologia
tutti	nessuno	nessuno	Germania

N.B.: La *non obbligatorietà della laurea in medicina* è il primo dato importante fornito dall'indagine. Esso trova riscontro in tutti i paesi esaminati: si rammenta che anche la Francia, priva di progetti di legge specifici, ha però fornito elementi fiscali e giudiziari in questo senso.

B) *Abilitazione individuale alla professione psicoterapeutica*

Prevista in alcuni casi,
ma prevalentemente sotto forma di
norme transitorie riguardanti pro-
fessionisti già in attività:

- Germania
- Gran Bretagna
- NAAP
- Zurigo

Prevista come norma:

- Ticino

C) *Abilitazione d'istituto*

(= riconoscimento alle istituzioni psicoterapeutico/analitiche che a loro volta curano la formazione)

E' la regola in tutte le normative: tranne per il Ticino dove, per la prevista esiguità numerica dei casi, è preventivata solo la via individuale.

Per l'ottenimento del riconoscimento alle Istituzioni si richiede prevalentemente:

1. che presentino una certa dimensione
2. che dimostrino di essere in funzione da un certo tempo
3. che non rappresentino un fenomeno isolato né neonato sotto l'aspetto culturale
4. che non rappresentino un fenomeno isolato sotto l'aspetto organizzativo (che siano cioè organizzazioni nazionali collegate ad una organizzazione internazionale). Solo in casi eccezionali si tratta di Istituzioni universitarie o comunque pubbliche.

D) *Requisiti principali della formazione psicoterapeutica post-universitaria*

1. Analisi didattica personale: almeno 300 ore durante almeno 3 anni (requisito centrale secondo ogni normativa)
2. Prevalentemente: pratica clinica in istituzioni e per 1-2 anni
3. Prevalentemente: partecipazione a lezioni e seminari su temi specifici, in media 500-600 ore
(Per i punti 2. e 3. si riportano requisiti richiesti nella gran maggioranza dei casi: la normativa, rinviando a regolamenti specifici degli Istituti, è troppo frammentata per essere esposta analiticamente).
4. Proseguimento per almeno 2 anni di terapie di pazienti condotte sotto supervisione.

N.B.: Il riscontrare in ogni paese l'*obbligatorietà di un tirocinio centrato sull'analisi didattica* è il secondo risultato importante dell'indagine.

E) *Distinzione delle normative secondo i limiti pratici che impongono*

Può *esercitare* l'attività psicoterapeutica solo chi viene esplicitamente autorizzato:

— *Svizzera* (Zurigo e Ticino)

Può *chiamarsi* psicoterapeuta (e più specificatamente psicoanalista ecc.) solo chi è qualificato tale:

— *Gran Bretagna* (l'attività resta libera, ma deve avvenire sotto altra denominazione non registrata).

Svizzera e Gran Bretagna si presentano come casi di restrittività massima e minima. In Germania è prevista una libertà di esercizio simile a quella inglese, limitata però di fatto dal mancato rimborso mutualistico. Per gli U.S. il problema non si pone in quanto il NAAP, mancando di veste ufficiale, può imporre solo sanzioni morali.

Raffronto dei dati con la situazione e la possibile normativa italiana

In Italia, malgrado l'estrema anarchia del settore (si calcola che accanto a circa 500 persone che hanno ricevuto una formazione specifica operino alcune decine di migliaia di improvvisati: anche se, in molti casi, medici o psicologi) una normativa è totalmente assente.

Esistono ciononostante due gruppi di pressione tendenti a influenzare la materia:

1. Quello *medico*, che tende a ricondurre pienamente nel proprio ambito tutte le attività psicoterapeutiche valendosi di vecchie leggi già esistenti (l'esempio più noto è fornito dalla recente sentenza — dicembre 1980 — del pretore romano Cappelli).

2. Quello degli psicologi volto al riconoscimento del ruolo di essi anche come professione terapeutica. La determinazione delle funzioni dello psicologo è contemplata dalla proposta di legge 615 (già 1825) che molti vorrebbero ampliata con l'inclusione della psicoterapia fra le attività degli psicologi.

La semplice osservazione sia della situazione negli altri paesi, sia di ogni precedente nella storia dell'attività psicoterapeutica, segnala che l'affidare la psicoterapia di tipo analitico esclusivamente alla laurea in medicina o in psicologia:

1. è irrilevante: nessuna delle due contempla una preparazione al trattamento analitico di nevrosi e psicosi;

2. fa mancare completamente ogni requisito per una formazione analitica specifica, in totale antagonismo con le normative esistenti o previste in tutto l'Occidente, che sono in pratica quelle sin qui esaminate.

Non essendo compito di un pro-memoria informativo addentrarsi in questioni di fondo, ci si limita a ricordare come la netta separazione tra analisi e medicina sia già a suo tempo stata affermata da Freud (v. *Psicoanalisi selvaggia*, 1910 e *Il problema dell'analisi condotta da non medici*, 1926), medico e fondatore della psicoanalisi.

E' da segnalare come il Rapporto inglese (nelle Appendici e nel Cap. 5) non solo chiarisce l'attualità di tale distinzione, ma ammonisce sui rischi cui va incontro chi eserciti attività psicoterapeutica senza aver ricevuto una formazione specifica.

Tali rischi, legati allo stato di estrema dipendenza che nella maggior parte dei casi si instaura nel paziente, sono, mutatis mutandis, se possibile ancor maggiori di quelli in cui incorre un profano che improvvisamente si dia a un'attività medica.

Per quanto riguarda la distinzione radicale sia di compiti sia di formazione tra psicologo e psicoterapeuta un chiaro esempio può invece esser fornito dalla legge del Canton Ticino (v. pagine 1 e 2).

Segnalando ancora che le facoltà italiane di medicina e psicologia non adempiono a nessuno dei quattro requisiti (v. sopra al punto D) dappertutto richiesti per la formazione analitica, si ricorda alle autorità sanitarie come anche in Italia sono in fun-

zione da tempo Società o Istituti che attuano tale formazione con criteri di rigore.

Queste istituzioni, affiliate ai principali raggruppamenti internazionali di psicologia del profondo (freudiani, junghiani, adleriani) da tempo impartiscono una formazione rispondente ai requisiti segnalati e rispondono esse stesse ai criteri altrove adottati per le abilitazioni d'Istituto (v. sopra al punto C): e, oggi più che mai, si trovano affollate da medici e psicologi in cerca di formazione psicoterapeutica.

Nella eventualità di una normativa che regoli finalmente la materia, l'autorità sanitaria dovrebbe tener conto della loro esistenza.

Non appare forse né equo né — nella gran confusione attuale — realistico, auspicare una legislazione che restrin ga di fatto (come ad esempio nelle leggi svizzere) l'esercizio dell'attività psicoterapeutica a chi abbia completato una formazione in tali centri.

Ma si raggiungerebbe già un minimo di chiarezza richiedendo, secondo il modello inglese, che l'uso di certi appellativi professionali (ad esempio per le tre scuole citate: psicoanalista, psicologo analista, psicologo individuale) fosse riservato a chi abbia effettivamente completato la propria formazione presso l'istituzione corrispondente.

Milano, febbraio 1981

Pro-memoria compilato per incarico del
Centro Italiano di Psicologia Analitica
dal Dott. Luigi Zoja,
Via Cerva 17 - 20122 Milano - tel. 02/794262